



COMUNE DI VOLLA

Provincia di Napoli

Via Aldo Moro, 1 - C.A.P. 80040

Tel. 081-2585250

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014

Componente TARI – TASSA SUI RIFIUTI

Vista la Legge del 27/12/2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità) istitutiva, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella stessa tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visti gli artt. 1 e 2 del D. L. 06/03/2014, n. 16 coordinato con la legge di conversione n. 68 del 02/05/2014; Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 31 del 09/09/2014;

SI INFORMA

che con decorrenza 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova **TASSA** sui **RIFIUTI (TARI)** in sostituzione del previgente Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).

Le modalità di calcolo della TARI tengono conto:

- della dimensione del locale e del numero dei componenti del nucleo familiare per le famiglie.
- della dimensione dei locali e della produttività dei rifiuti per le altre utenze.

SCADENZE

In questi giorni saranno recapitati direttamente a casa gli avvisi di pagamento relativi alla Tari – TASSA RIFIUTI anno 2014, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 15 dicembre 2014
- 2° rata 15 gennaio 2015
- 3° rata 15 febbraio 2015
- 4° rata 15 marzo 2015

In caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento sarà il 15 dicembre 2014.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Sono previste le seguenti riduzioni:

- a) **10%** per la prima abitazione tenuta a disposizione per **uso stagionale o discontinuo** e del **30%** per **ulteriori** abitazioni tenute a disposizione da parte dello stesso soggetto passivo a condizione che siano dichiarate (art. 15 D – comma 1° lettere a e b del Regolamento Comunale IUC);
- b) **30%** per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte **ad uso stagionale** o ad uso non continuativo risultante da Licenza o Autorizzazione (idem).
- c) **50%** della parte variabile della tariffa per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al **20%** della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi che

- comportino una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- d) analoga riduzione della parte variabile della tariffa (**50%**) potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al **20%** della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al **50%** della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte della quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore (art. 17 d – commi 1° e 2° del Regolamento Comunale IUC);
 - e) riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti..... (art. 18 D del Regolamento Comunale IUC);
 - f) riduzione per compostaggio domestico (art. 19 D del Regolamento Comunale IUC);
 - g) mancato o irregolare svolgimento del servizio(art. 20 D del Regolamento Comunale IUC).

Le riduzioni di cui sopra, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi, per l'anno 2014, **entro il 31 dicembre c.a..**

Sono ESENTI dal pagamento della tariffa (art. 14 D comma 1° lettere c e d) del Regolamento Comunale:

- 1) Le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali;
- 2) Le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore al "minimo vitale" ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'INPS.

Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune di Volla allegando il certificato **ISEE in corso di validità entro il 31 dicembre c.a..**

LIMITI REDDITUALI

€ **6.517,94** per quanto riguarda i **redditi personali**;

€ **19.553,82** per quanto riguarda i **redditi cumulati**.

Per eventuali, ulteriori informazioni l'Ufficio Tributi rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione nei giorni di: martedì dalle 15,30 alle 17,30 e giovedì dalle 9,00 alle 13,00.

Volla, 5 dicembre 2014

Il Funzionario Responsabile
Giuseppe Rispoli

Il Sindaco
dott. Angelo Guadagno